

COMUNE DI RAGOGNA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALUNNI E STUDENTI SU SCUOLABUS.

PREMESSE

In attuazione dei compiti che la L.R. n.10/1988 *“Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni degli Enti locali”* con peculiare riguardo all’art. 28 *Assistenza scolastica e diritto allo studio*, attribuisce ai Comuni, Comune di Ragogna, nell’ambito del proprio territorio assume e realizza il servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado al fine di favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico.

L’Amministrazione Comunale attraverso il servizio di trasporto scolastico intende agevolare le esigenze delle famiglie, contribuire a diminuire il traffico veicolare negli orari di punta soprattutto presso le scuole ed in altri punti critici e cercare fin dall’infanzia momenti ed opportunità di socializzazione ed aggregazione.

L’Amministrazione Comunale intende pure agevolare il plesso scolastico locale autorizzando una serie di servizi aggiuntivi come il turismo scolastico, le visite guidate e le attività educative, formative e culturali che si svolgono al di fuori dei plessi stessi, promosse dalle citate scuole dell’infanzia e dell’obbligo e previste nei rispettivi P.O.F. annuali.

Nell’espletamento dell’importante ed articolato servizio del trasporto scolastico, l’Amministrazione Comunale si attiene scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente nel settore considerando in particolare:

1. Che nel servizio medesimo vige l’obbligo da parte degli operatori/autisti di assicurare modalità di svolgimento ed ogni doverosa cautela che in concreto si rendono necessarie per garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni trasportati ed a loro affidati;
2. Che dalla vigente normativa civilistica (art 2043 Cc) e della giurisprudenza formatasi in materia , si evince che la conduzione dello studente minorenni dalla fermata dello scuolabus alla sua abitazione compete di regola ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati, senza tuttavia che ciò possa desumersi l’esenzione di responsabilità dell’autista del veicolo tutte le volte che quest’ultimo – non essendo presente alla fermata alcuno dei soggetti predetti - non abbia cura di adottare le ordinarie cautele suggerite dalla normale prudenza (Cassazione, sentenza 13125/1997 e 2380/2002).

Art 1. – Soggetti beneficiari del servizio di trasporto scolastico giornaliero.

I soggetti beneficiari del servizio di trasporto scolastico giornaliero e dei servizi di turismo scolastico ed uscite didattiche sono:

1. Gli alunni/studenti residenti nel Comune di Ragogna che frequentano le scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado aventi sede nel territorio comunale;
2. Gli alunni/studenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado residenti in un altro comune che frequentano le scuole di Ragogna previa motivata richiesta da parte del Comune di provenienza ove previsto o specifica Convenzione fra il Comune interessato e quello di Ragogna.
Gli alunni/studenti non residenti a Ragogna utilizzeranno comunque, di norma, una fermata situata nell’ambito del territorio comunale del Comune di Ragogna e nel caso ciò non sia possibile anche fuori dallo stesso previo accordo o specifica Convenzione con il Comune interessato ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.*

Art. 2 Modalità di fruizione del servizio.

1. Il servizio di trasporto scolastico giornaliero è organizzato su diversi percorsi che garantiscono il collegamento del centro urbano, delle periferie, delle frazioni ed eventuali ed eventualmente di località di comuni contermini con le scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado ubicate nel Comune di Ragogna. L'amministrazione comunale potrà limitare l'utilizzo dello scuolabus da parte degli alunni/studenti ai soli percorsi più lunghi, escludendo quindi i tragitti tra l'abitazione e le scuole di frequenza che non siano eccessivi (comunque inferiore ai 500 metri);
2. Il servizio di trasporto scolastico può essere fruito da tutti gli alunni/studenti, fatti salvi i limiti eventualmente posti dall'Amministrazione Comunale di cui al comma 1 e compatibilmente alla capienza degli scuolabus in dotazione. Nel caso di incapienza la priorità sarà data con riferimento al comma 1 e in ordine cronologico con l'arrivo delle iscrizioni;
3. Le famiglie degli utenti dovranno far pervenire all'ufficio comunale competente apposita istanza scritta di adesione al servizio prima dell'inizio di ciascun anno scolastico e comunque non oltre la data del 31 Luglio in modo da favorire l'organizzazione di orari e di tragitto dello scuolabus. Nell'eventualità che pervengano all'ufficio comunale competente ulteriori istanze ad anno scolastico iniziato, gli utenti potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico nelle fermate prestabilite solamente qualora vi siano posti disponibili in relazione al numero massimo di passeggeri trasportabili da ogni scuolabus.

Art. 3 Fermate.

1. Il Servizio comunale competente all'inizio di ogni anno scolastico stabilisce e riporta su apposita planimetria le fermate scuolabus all'interno del territorio comunale, tali da garantire un adeguato servizio sulla base delle richieste pervenute.
2. Le fermate esterne all'area comunale saranno concordate con l'Amministrazione Comunale interessata.
3. Le fermate degli scuolabus saranno adeguatamente segnalate sul territorio in riferimento a quanto disposto dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
4. Per l'istituzione delle fermate sarà data priorità alle zone per le quali la richiesta da parte dell'utenza è maggiore comunque nel rispetto dei requisiti previsti dai commi di cui sopra e della sicurezza stradale. L'amministrazione potrà comunque valutare l'istituzione di fermate anche a favore di un singolo utente richiedente nel caso l'abitazione del richiedente si trovi in una zona particolarmente disagiata e/o lontana dal centro abitativo e sia sul percorso prestabilito dagli scuolabus comunali.
5. La percorrenza prestabilita potrà subire modifiche dovute a causa di forza maggiore.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda.

1. **Entro e non oltre il 31 luglio** di ogni anno la famiglia o l'esercente la potestà genitoriale dell'utente dovrà obbligatoriamente presentare istanza scritta di adesione al servizio all'Amministrazione Comunale tramite la compilazione di un apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale di competenza.
2. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale richiedente ha la facoltà di indicare la fermata preferenziale sia per l'andata che per il ritorno.
3. Tale fermata sarà preferibilmente unica sia per l'andata che per il ritorno; in corso d'anno potranno essere concesse occasionalmente fermate diverse rispetto a quelle presentate al momento dell'iscrizione per specifiche esigenze purché tale richiesta sia presentata in forma scritta, adeguatamente motivata con indicazione del giorno per cui si richiede la variazione e consegnata all'autista dello scuolabus indicando la fermata diversa da quella presentata al momento della iscrizione. La modifica della fermata ha carattere eccezionale e non può andare a modificare quanto indicato nell'istanza di adesione al servizio.

4. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale dovrà indicare nell'istanza della adesione al servizio la persona maggiorenne incaricata della riconsegna del minore. Si potranno indicare fino a 4 persone delegate per il ritiro del minore alla fermata dello scuolabus.
5. La responsabilità dell'autista è limitata alla gestione degli/le alunni/e nei mezzi durante la permanenza nello scuolabus, pertanto una volta scesi/e alla fermata nell'orario previsto e affidati al genitore o l'esercente la potestà genitoriale di riferimento, la gestione degli stessi non può costituire onere a carico del conducente predetto.
6. Previa espressa autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, è possibile l'uso in autonomia del servizio di trasporto scolastico secondo quanto previsto dall'art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 con esonero dell'Amministrazione Comunale della responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dall'attività scolastica. Tale condizione viene riservata esclusivamente ai minori che fruiscono del servizio di trasporto per la frequenza della scuola secondaria di primo grado.
7. Non sarà ammesso l'utilizzo di fermate diverse da quelle concesse ed autorizzate all'inizio dell'anno scolastico, salvo quanto previsto al terzo comma del presente articolo.

Art. 5 Norme per l'utilizzo del servizio.

1. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale richiedente accompagna il minore alla fermata indicata nella domanda in congruo anticipo rispetto all'orario previsto di passaggio dello scuolabus.
2. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale richiedente assicura la propria presenza o quella di un maggiorenne formalmente delegato alla fermata prevista per il rientro per la presa consegna del minore.
3. L'autista in servizio e l'eventuale accompagnatore, ove previsto dalle norme, non consegnano i minori a persone non formalmente autorizzate dal genitore.
4. La presenza di un genitore o di un maggiorenne formalmente delegato al rientro degli alunni/studenti è obbligatoria per la scuola dell'infanzia e primaria. Per la scuola secondaria di 1° grado il minore può rientrare in autonomia ma solo con la dichiarazione di un genitore o l'esercente la potestà genitoriale altrimenti vale la stessa regola della scuola dell'infanzia e della primaria.
5. Qualora il genitore o l'esercente la potestà genitoriale o la persona da esso formalmente incaricata non si presenti in orario alla fermata per la presa in consegna del minore, l'autista/accompagnatore, al termine del percorso può contattare telefonicamente il genitore o l'esercente la potestà genitoriale o lo stesso delegato per comunicare che il minore verrà accompagnato con lo scuolabus in Comune in via 25 aprile 2 dove aspetterà il genitore o l'esercente la potestà genitoriale o il delegato.
6. Qualora si sia impossibilitati a comunicare con un genitore, o con l'esercente la potestà genitoriale o con i delegati prescelti e il ritiro del minore si protragga di oltre 15 min si provvederà a informare il Comando di Polizia Urbana entro l'orario di servizio e dopo il Comando della Stazione Carabinieri di San Daniele del Friuli.
7. Di tutto ciò l'autista /accompagnatore fornisce puntuale ed immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente ed all'ufficio tecnico.
8. L'assenza del genitore o dell'adulto formalmente delegato può essere giustificata eccezionalmente e solamente per due volte durante l'intero anno scolastico; in caso di ulteriore assenza da parte del genitore o della persona da lui delegata, l'ufficio comunale preposto potrà valutare di disporre il divieto temporaneo di utilizzo del servizio di trasporto scolastico o la revoca definitiva dell'autorizzazione ad usufruire del servizio stesso.

Art. 6 Norme di comportamento.

I minori che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale devono mantenere sul mezzo un comportamento disciplinato sia verso i coetanei come nei confronti dell'autista e dell'eventuale accompagnatore. In particolare devono rimanere sempre seduti ed eventualmente allacciati con le cinture di sicurezza (se il pulmino ne è provvisto) mentre il mezzo è in movimento, devono evitare qualsiasi comportamento che possa risultare pericoloso per sé e per gli altri, devono assolutamente evitare ogni atteggiamento non compatibile con una guida sicura da parte dell'autista.

Al verificarsi di gravi episodi di pericolosità causati dal comportamento violento o estremamente indisciplinato di uno o più utenti, l'autista/accompagnatore deve segnalare il fatto al responsabile dell'Ufficio Comunale competente ed all'Ufficio Tecnico del comune affinché provveda a comunicarlo con lettera raccomandata ai genitori dello stesso o degli stessi minori interessati.

A seguito di ripetute segnalazioni di violenza delle presenti disposizioni da parte degli alunni/studenti il responsabile dell'Ufficio Comunale competente assieme all'autista/accompagnatore potrà in ogni momento vietare temporaneamente e/o revocare definitivamente l'autorizzazione all'utilizzo del servizio di trasporto scolastico comunale tramite scuolabus nei confronti dei minori responsabili di tali comportamenti.

Al verificarsi di atti di vandalismo sullo scuolabus l'autista/accompagnatore deve immediatamente comunicare al responsabile dell'Ufficio comunale competente ed all'ufficio tecnico del comune i nominativi dei responsabili e quantificare, anche attraverso informazioni esterne, i danni causati.

Qualunque danno arrecato al mezzo darà ragione alla richiesta di risarcimento nei confronti dei genitori dei minori che si sono resi responsabili dei danni medesimi, previa regolare contestazione di responsabilità.

Sul mezzo scolastico è vietato mangiare.

Art 7. Utilizzo degli scuolabus comunali per attività scolastiche, extrascolastiche, per iniziative di turismo e per visite d'istruzione programmate dalla scuola.

1. Le scuole dell'infanzia, dell'istruzione primaria e della scuola secondaria di primo grado di Ragnano possono utilizzare gli scuolabus comunali per il trasporto degli alunni iscritti e frequentanti i rispettivi plessi per attività scolastiche, extrascolastiche, culturali, per iniziative di turismo scolastico, per visite d'istruzione programmate dalle scuole durante l'intero anno scolastico.
2. Per ogni utilizzo dello scuolabus comunale, il dirigente scolastico deve far pervenire all'ufficio comunale competente e/o tecnico del comune, una richiesta scritta almeno otto giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'utilizzo. Ogni eventuale deroga sarà di volta in volta decisa, previa valutazione delle circostanze, unicamente dal responsabile del servizio medesimo in accordo con l'autista.
3. Per attività para-scolastiche e culturali che prevedono l'utilizzo dello scuolabus comunale in maniera ricorrente (corsi di nuoto, rappresentazioni teatrali periodiche etc.), l'apposita domanda da parte del Dirigente scolastico deve pervenire con almeno un mese di anticipo sulla data di inizio delle attività svolte.
4. Il responsabile dell'Ufficio comunale competente e /o tecnico comunale può concedere l'utilizzo degli scuolabus comunali per tali attività in via subordinata al primario e quotidiano servizio di trasporto scolastico degli alunni/studenti e compatibilmente con la disponibilità degli autisti; non sono di regola ammesse concessioni che comportino modifiche al normale orario di servizio degli autisti medesimi salvo eventuali e motivate deroghe concesse di volta in volta dal responsabile dell'ufficio competente; non è ammessa l'uscita degli scuolabus fuori dai confini regionali.
5. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di uscite all'anno e l'eventuale rimborso (intero o parziale) delle spese sostenute.

Art. 9 Tariffe.

1. L'utilizzo del trasporto scolastico giornaliero a mezzo scuolabus è soggetto a tariffa determinata anticipatamente, di anno in anno dall'amministrazione comunale che ne stabilisce deroghe e/o eventuali riduzioni, esenzioni, limitazioni, ecc.
2. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di verificare la regolarità del pagamento della retta eventualmente prevista per gli utenti del servizio di trasporto scolastico.
3. Qualora gli utenti non siano in regola con il pagamento della tariffa stabilita dal Comune, fatti salvi i casi di esenzione richiesti eventualmente dai servizi sociali comunali, l'amministrazione procederà ai solleciti bonari nei confronti dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale per il recupero delle somme riservandosi nel caso di persistenti inadempienze la facoltà di sospendere il servizio per detti utenti relativamente all'anno in corso.
4. Nel caso di persistente inadempienza nel pagamento, l'amministrazione Comunale può condizionare l'accettazione dell'iscrizione al servizio per il successivo anno scolastico, al completamento degli arretrati dovuti per i servizi già utilizzati, nonché il pagamento anticipato del servizio per cui chiede la nuova iscrizione.

Art.10 Disposizioni finali.

Il presente regolamento annulla tutte le precedenti deliberazioni, concessioni e consuetudini venutesi a creare nel corso degli anni.

Il presente regolamento per il trasporto di alunni e studenti su scuolabus comunali entrerà in vigore non appena approvato nei termini di legge dal Consiglio Comunale.